



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CABRAS

c.a.p.09072 – via Trieste, s.n.c. –tel. 0783-290712 –fax0783-023016 –c.f. 90027720953 -e mail:oric81400e@istruzione.it
sito web: istitutocomprensivocabras.gov

CRITERI DI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO

Nella **Scuola Primaria** solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, sulla base dei criteri definiti dal Collegio dei Docenti, i docenti della classe, in sede di scrutinio finale presieduto dal Dirigente Scolastico o da suo delegato, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva. La decisione è assunta all'unanimità.

Nella **Scuola Secondaria di 1° grado**, in sede di scrutinio finale, presieduto dal Dirigente Scolastico o da suo delegato, il Consiglio di Classe, con adeguata motivazione e tenuto conto dei criteri definiti dal Collegio dei Docenti, può non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10). **La non ammissione viene deliberata a maggioranza**; il voto espresso nella deliberazione di non ammissione dall'insegnante di religione cattolica o di attività alternative per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti se determinante per la decisione assunta dal Consiglio di Classe diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

Il Collegio dei Docenti in data 7 gennaio 2019 ha deliberato i seguenti criteri di non ammissione alla classe successiva per gli alunni della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di 1° grado:

- valutazioni insufficienti in almeno quattro materie;
- insufficienti miglioramenti nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline;
- scarsa o insufficiente partecipazione alle attività specifiche, alle azioni e ai corsi di recupero e potenziamento posti in essere dall'Istituto in orario curricolare ed extracurricolare nell'anno scolastico di riferimento.

CRITERI DI NON AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

Il Collegio dei Docenti in data 7 gennaio 2019 ha deliberato i seguenti criteri di non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione:

- non aver frequentato per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti;

- di essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'Esame di Stato prevista dall'art. 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n.249/1998;
- di non aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove Nazionali di Italiano, Matematica e Lingua Inglese predisposte dall'INVALSI;
- valutazioni insufficienti in almeno quattro materie;
- insufficienti miglioramenti nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline;
- scarsa o insufficiente partecipazione alle attività specifiche, alle azioni e ai corsi di recupero e potenziamento posti in essere dall'Istituto in orario curricolare ed extracurricolare nell'anno scolastico di riferimento.

DEROGHE AL LIMITE MINIMO DI FREQUENZA PREVISTO PER ACCERTARE LA VALIDITA' DELL'ANNO SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA

Ai fini della validità dell'anno scolastico è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, che tiene conto delle discipline e degli insegnamenti oggetto di valutazione periodica e finale da parte del Consiglio di Classe.

Il Collegio dei Docenti in data 30 ottobre 2018 ha deliberato i seguenti criteri:

- motivi di salute adeguatamente documentati;
- terapie e/o cure programmate;
- donazioni di sangue;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno ; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei Rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'Intesa stipulata il 27 febbraio 1987).
- Motivi familiari e personali gravi, debitamente documentati e valutati a discrezione del Dirigente Scolastico.

MONTE ORE ANNUALE PERSONALIZZATO

Nulla è innovato per l'accertamento della validità dell'anno scolastico **per le alunne e gli alunni frequentanti la Scuola Secondaria di primo grado.**

Pertanto, come in precedenza, ai fini della validità dell'anno scolastico è richiesta la frequenza **di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato**, che tiene conto delle discipline e degli insegnamenti oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe.

Le modalità di calcolo del monte ore annuale sono le seguenti:

- ⤴ il monte ore annuale di riferimento è quello complessivo e non quello delle singole discipline;
- ⤴ l'orario di riferimento è quello previsto dagli Ordinamenti della Secondaria di 1° grado (DPR 89/09 art. 5, 8 e 9 del Regolamento sull'Autonomia Scolastica - DPR n.275/99);
- ⤴ devono essere considerate, a tutti gli effetti, come rientranti del monte ore annuale del curriculum di ciascun allievo tutte le attività oggetto di formale valutazione intermedia e finale

da parte del Consiglio di Classe ;
⌕ è improprio e fonte di equivoci il riferimento ai giorni di lezione previsti dal Calendario Scolastico varato dalle singole Regioni.